



COMITATO DELLA SECONDA
DEL 29. SET. 2016



**CONFERENZA UNIFICATA
29 settembre 2016**

Punto 12) all'ordine del giorno

***SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO
10 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI E DEL
FINANZIAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA"***

OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMENDATIVE

A seguito delle recenti riunioni tecniche di Conferenza Unificata (rispettivamente 6 e 19 settembre 2016) si trasmettono le osservazioni e le proposte di modifica al testo del provvedimento in oggetto, anticipate verbalmente nel corso dell'ultima riunione del 19 settembre scorso.

L'ANCI esprime la condivisione degli obiettivi della riforma che ha lo scopo da un lato di razionalizzazione della spesa e, dall'altro lato, di migliorare l'efficienza dei servizi resi alle imprese.

Tuttavia, va rilevato che la stessa riforma interagisce con il processo di riordino degli enti locali previsto dalla legge n. 56/14 che si sta completando con i provvedimenti attuativi delle deleghe previste dalla legge n. 124/15.

In quest'ottica, per la parte delle funzioni camerali che riguardano la tenuta dei registri delle imprese e che richiama necessariamente l'istituto dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), punto unico di accesso tra la PA e il cittadino, proponiamo alcune integrazioni al testo per meglio precisare alcuni aspetti operativi:

art. 1 comma 1 lettera b), n. 2 lett. b) ultimo inciso:

eliminare le parole "ove a ciò delegate su base legale o convenzionale" e sostituirle con "attraverso specifiche convenzioni delle amministrazioni competenti con Unioncamere";

Motivazione: Il nostro proponente è di precisare che solo in questi casi la CCIAA potrà svolgere le funzioni di punto unico di accesso senza intaccare l'autonomia organizzativa degli enti competenti sui diversi procedimenti amministrativi.

Art. 4 comma 6:

1) Riscrivere la prima parte del comma in questo modo:

“Tutti gli enti che in base alle vigenti leggi sono titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d’impresa, anche non riconducibili all’ambito di applicazione di cui all’art. 2 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, hanno l’obbligo di comunicarne (...)”

Motivazione: Onde evitare che la norma del testo dello schema di D.lgs. introduca una novità rispetto a quanto già previsto nel DPR 160/10, che già collega i SUAP con il fascicolo elettronico di impresa, questa nostra proposta intende focalizzare gli ambiti di applicazione a quelle fattispecie di procedimenti amministrativi che non transitano in ambito SUAP e dei quali altri enti sono titolari.

2) Inserire in fondo al comma:

“I SUAP hanno accesso consultivo senza oneri aggiuntivi al fascicolo elettronico di impresa per lo svolgimento delle attività di controllo di propria competenza.”

Motivazione: rafforzare la collaborazione tra i SUAP e le Camere di commercio attraverso la valorizzazione del fascicolo elettronico come strumento di semplificazione per l’accesso ai documenti informatici.

